



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 53/03.05.2011

In vigore dal 03 maggio 2011

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	3
Articolo 2 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa	3
Articolo 3 - Ricorso ai collaboratori esterni	4
Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali	4
Articolo 5 - Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne	4
Articolo 6 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative	5
Articolo 7 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	6
Articolo 8 - Contratto di incarico	6
Articolo 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	7
Articolo 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	7
Articolo 11 - Registrazione e pubblicizzazione degli incarichi	8

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi previsti e regolati da specifiche disposizioni legislative, quali quelli riconducibili alla Legge 150/2000 (addetti stampa), al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, direzione lavori e collaudo), ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio. Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente copia della determinazione esecutiva di affidamento degli incarichi, unitamente alla copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere comunque trasmessa, anche per gli incarichi esclusi dalla presente disciplina regolamentare, all'ufficio indicato al successivo art.11.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente (es. pareri legali);
 - d) incarichi di natura coordinata e continuativa, che si identificano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite, oltre che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, anche ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile, comunque riconducibili alle prestazioni di cui ai punti a, b, c.

Articolo 2 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Provinciale è competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei dirigenti sulle esigenze prevedibili.

2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi, viene espressamente determinata annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione annuale e successive variazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dalla disciplina di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 3 - Ricorso ai collaboratori esterni

La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti delle Unità di Servizio che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 2.

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché in possesso di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico e congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta;
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo art.6.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei termini previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 o da analoga disciplina normativa.

Articolo 5 - Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di consentire ai singoli dirigenti di accertare l'inesistenza sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, all'inizio di ciascun anno viene fornito, dal Servizio personale ai dirigenti delle singole strutture, un elenco dettagliato del

personale in servizio con specificate le categorie di inquadramento, i profili di appartenenza ed i titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti ricoperti.

2. Le condizioni di cui all'art. 4, che debbono tutte ricorrere perché l'incarico possa essere conferito lecitamente e senza incorrere nel danno erariale, dovranno essere analiticamente esposte nel testo dell'atto di affidamento di incarico, sotto la responsabilità del soggetto proponente. Sarà cura del dirigente firmatario del rapporto negoziale, che rimane l'unico responsabile del rispetto di tutti gli elementi e le condizioni sopra riportate, valutare ed inserire nel contratto i presupposti di cui sopra.

Articolo 6 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni. Nei casi in cui l'incarico sia riferito ad una prestazione di particolare rilevanza si procede successivamente ad apposito colloquio con i partecipanti alla selezione nel numero definito all'art.7 comma 3 del presente regolamento.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'Ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (autonomo professionale, autonomo occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Eventuali deroghe alla procedura comparativa di cui al presente articolo hanno natura eccezionale, devono essere adeguatamente motivate e sono consentite con riferimento ad esplicite previsioni normative o eventualmente per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e con compenso equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modesta entità.

Articolo 7 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei *curricula*, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di 10; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei *curricula* e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo professionale, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 8 - Contratto di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un contratto, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in proporzione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta – anche in funzione dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri - nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. E' inoltre

necessario che il compenso sia compatibile con i limiti annui predefiniti di cui all'art. 2, anche avendo riguardo ad eventuali incarichi già conferiti.

4. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza applicando le penali in esso previste.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, applicando le penali previste nel contratto.

Articolo 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e coordinati funzionalmente con l'attività svolta dall'amministrazione con riferimento al dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate *al solo* coordinamento funzionale con gli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, con l'eventuale messa a disposizione di locali, attrezzature ed impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico, previo accordo con il dirigente competente.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto.

Articolo 11 - Registrazione e pubblicizzazione degli incarichi

1. Presso il Servizio personale è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità, compresi quelli indicati all'art.1, comma 2 del presente regolamento.
2. Il Registro è gestito da apposito ufficio del Servizio personale che:
 - a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
 - b) garantisce le forme di pubblicità.
3. L'Amministrazione, avvalendosi dell'ufficio di cui al comma 2, rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
4. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
5. Ogni dirigente è tenuto a trasmettere copia della determinazione di affidamento di incarico, esecutiva a norma di legge, unitamente alla copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti, all'ufficio indicato al comma 2 per gli adempimenti previsti.
6. Tutti i contratti relativi al conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Provincia che verrà effettuato a cura dell'ufficio di cui al comma 2 contestualmente alla registrazione dell'incarico nel Registro indicato al comma 1.